



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"ALESSANDRO DI MEO"

Volturara I. – Montemarano - Castelvete sul Calore
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado
Viale Rimembranza – 83050 Volturara I.-Tel: 0825 984062 fax 0825 1882532—
C.F. 80013000643—C.M.: AVIC81000R
avic81000r@istruzione.it—avic81000r@pec.istruzione.it - www.icvolturara.gov.it

Prot. N. 5865/B2p

Volturara Irpina, 20 novembre 2018

A tutto il personale
Ai genitori
Al dsga
Atti
sito web

Oggetto: somministrazione farmaci a scuola

In riferimento alle problematiche relative alla somministrazione di farmaci agli allievi ed in considerazione del fatto che in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria) la somministrazione di farmaci può rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere dell'allievo, al fine di tutelarne il diritto allo studio è stata definita dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all'interno dell'Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci "salvavita". (Min. P.I. prot 2312 del 2005)

In tale evenienza, qualora non sia possibile l'intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o affidatari degli allievi e non sia stata da loro richiesto a tal fine l'accesso nell'edificio scolastico, è possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che:

- si renda volontariamente disponibile,
- abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo soccorso e, qualora necessario, i corsi di formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle ASL competenti,
- l'intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da parte del somministratore.

La somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale è subordinata ad una richiesta da parte dei genitori o affidatari dell'allievo, che forniranno il farmaco, accompagnata da una certificazione medica relativa allo stato di salute dell'allievo ed al farmaco da utilizzare, unitamente ad uno specifico "protocollo sanitario" relativo alla somministrazione.

In presenza di un infortunio o malore, anche di tipo ricorrente e noto, occorre infatti seguire le procedure di Primo soccorso indicate nelle Piano di emergenza in atto nell'Istituzione Scolastica, ovvero il ricorso agli Addetti al Primo Soccorso (cui non sono consentiti

interventi che richiedono cognizioni specialistiche di tipo sanitario) e quando necessario, la chiamata al soccorso pubblico di emergenza (118).

In caso di somministrazione di farmaci indispensabili e salvavita, il personale resosi disponibile alla somministrazione e gli addetti al primo soccorso, se avranno seguito le indicazioni del "protocollo sanitario", saranno in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile. Non è quindi concesso all'Addetto al Primo Soccorso la possibilità di rifiuto alla disponibilità.

Stando all'intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della Salute, la mancata somministrazione di farmaci (compresi i farmaci salvavita) da parte del personale scolastico non addetto al primo soccorso non configura in alcun modo la fattispecie di omissione di soccorso.

Tuttavia le linee guida sopramenzionate, l'assenza di riferimenti normativi specifici e l'assenza di procedimenti giurisprudenziali o di indicazioni anche solo convenzionali (quali i contratti del pubblico impiego o convenzionifra ASL e strutture scolastiche), non consentono di fornire univoche raccomandazioni dicomportamento nel caso di malattie croniche che richiedono somministrazione di farmaci salvavita, pertanto, al fine di evitare situazioni di indeterminatezza, è opportuno fornire una specifica procedura e la relativa modulistica per la somministrazione di farmaci salvavita, ma è anche necessario richiamare gli istituti giuridici generali che disciplinano la condotta dell'insegnante che non si rende disponibile alla somministrazione di tali farmaci quando la detta somministrazione non necessita di specifiche cognizioni sanitarie o discrezionalità tecniche da parte del somministratore.

Secondo il parere di esperti giuristi è opportuno richiamare innanzitutto l'art. 40 del c.p. che ha introdotto la cosiddettaCLAUSOLA GENERALE DI EQUIVALENZA CAUSALE: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge se l'evento dannoso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione" ovvero "NON IMPEDIRE UN EVENTO CHE SI HA L'OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE EQUIVALE A CAGIONARLO". In sostanza il dovere d'impedire eventi lesivi a carico di interessi altrui rappresenta una eccezione e tale eccezione è ammissibile proprio in presenza di un obbligo giuridico, che può derivare dalla LEGGE, da CONTRATTO o da una precedente azione pericolosa.

Dall'esistenza di uno specifico obbligo deriva così il concetto di POSIZIONE DI GARANZIA.

L'insegnante nello svolgimento della sua attività assume certamente una POSIZIONE DI GARANZIA ed in particolare una posizione di protezione che è l'obbligo di VIGILANZA ed è tenuto ad osservare tale obbligo in ogni momento in cui l'alunno sia a lui affidato. Quindi l'insegnante, in considerazione del ruolo assunto, assume una posizione di garanzia (di sorveglianza) a tutela della integrità fisica dell'alunno. Dalla posizione di garanzia derivano gli obblighi di impedire che la integrità fisica dell'alunno sia lesa da situazioni di pericolo o da condotte pericolose dello stesso alunno o di suoi compagni. Nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi un danno all'alunno, l'insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver violato l'obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai genitori-.

La giurisprudenza, sia civile sia penale, ha avuto modo di affrontare ripetutamente la violazione agli obblighi di vigilanza, sollevando l'insegnante da responsabilità solo allorquando l'evento dannoso è risultato essere imprevisto ed imprevedibile.

L'evento dannoso da mancata somministrazione di farmaci salvavita, che non necessitano di competenze specialistiche o discrezionali ma la cui possibilità di verificarsi è attestata dalla opportuna certificazione medica presentata dai genitori, è invece un evento prevedibile e prevenibile.

In particolare nel caso di farmaci salvavita che prevedono un tempo di somministrazione talmente breve da risultare vano l'intervento degli addetti al primo soccorso, il rifiuto dell'insegnante che si è dichiarato non disponibile alla somministrazione potrebbe esporre a pericolo di morte l'alunno e pertanto potrebbe configurare il delitto di abbandono di persona minore previsto e punito dallo art. 591 c.p. e l'inadempimento della obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre così l'insegnante (e la Scuola nel caso non avesse messo a conoscenza l'insegnante indisponibile) a forme di responsabilità risarcitoria derivante dello art. 2048 c.c.

Quanto in premessa è comunicato, al fine di mettere a conoscenza gli insegnanti che non intendono dare la disponibilità alla somministrazione di farmaci salvavita delle responsabilità cui andrebbero incontro e sollevare, di conseguenza, la scuola da forme di responsabilità risarcitoria derivante dello art. 2048 c.c..

Infine per evitare situazioni di indeterminatezza si fornisce in allegato, una specifica procedura e la relativa modulistica, per la somministrazione dei farmaci a scuola.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emilia Di Blasi